

BVGer D-3714/2010 vom 3. November 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3714_2010

FR: TAF D-3714/2010 du 3 novembre 2010

IT: TAF D-3714/2010 del 3 novembre 2010

Regeste

Revoca dell'asilo

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), rese dall'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. d n. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile.

E. 2

V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi e 48 cpv. 1 e 52 PA.

E. 3.1

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4

Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5.1.1

A titolo preliminare, è d'uopo rilevare che i reati di cui l'insorgente è stato l'autore prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi il 1° ottobre 1999 (trattasi in concreto dei tre reati commessi dal luglio 1996 al maggio 1997) non sono in ogni caso rilevanti per giustificare la revoca dell'asilo giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Essendo infatti la commissione di reati particolarmente riprensibili un nuovo motivo di revoca dell'asilo, la revoca a causa di un reato avvenuto prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi è inammissibile, mancando una disposizione transitoria in tal senso (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/3 consid. 3). Per la presente procedura di revoca dell'asilo

fa dunque stato unicamente il reato di cui si è reso colpevole il ricorrente a partire dall'entrata in vigore della nuova LAsi fino ad oggi, vale a dire il reato di stupro perpetrato il 13 aprile 2007.

E. 5.1.2

Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione. Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di 20 anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2). Sono delitti invece i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto - con la ridefinizione del concetto di "crimine" - ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono (tuttora) da qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva di oltre tre anni (cfr. Sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3 in fine). Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato deve, in altre parole, essere comminato di una pena considerevole e caratterizzato da una certa intensità. Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della proporzionalità. Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu la revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti tramite tale misura deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7).

E. 5.2.1

Nel caso in disamina, la motivazione dell'UFM è da ritenersi carente sotto due punti di vista. Inanzitutto, l'argomento dell'istanza di prime cure secondo cui "Déterminante pour l'identification d'un crime comme étant de caractère particulièrement répréhensibles est la menace de sanction prévue par la loi et non pas la sanction prononcée dans le cas particulier" misconosce che - al fine di definire un reato come particolarmente riprensibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi - non fa stato unicamente la pena comminata per lo stesso nel CP (che, ad ogni modo, come visto sopra e ai sensi dell'art. 53 LAsi, deve essere superiore ai tre anni), bensì la sua intensità, la quale, a sua volta, è da valutare segnatamente in base alla pena inflitta dall'autorità giudiziaria. Difatti, l'UFM si è limitato a constatare che

il reato di stupro è sanzionato dal CP con una pena detentiva di uno a dieci anni, concludendo alla revoca dell'asilo, senza confrontarsi in alcun modo con le particolarità del caso concreto, quali la pena comminata e la natura del reato e, pertanto, senza motivare in quale misura il reato in questione andrebbe oltre al "semplice" reato riprensibile ai sensi dell'art. 53 LAsi. In ogni caso, in presenza di un reato ritenuto particolarmente riprensibile secondo i criteri testé menzionati, la misura di revoca deve essere ponderata di caso in caso e risultare proporzionata a quanto l'autorità intende perseguire con la stessa. Tuttavia, dalla decisione impugnata non emerge che l'autorità inferiore si sia in alcun modo confrontata con tale aspetto.

E. 5.2.2

Ad ogni modo, il Tribunale reputa la misura di revoca dell'asilo come non giustificata nella fattispecie. Infatti, se da un lato, la pena prevista per il reato di stupro è di minimo un anno fino ad un massimo di dieci anni di detenzione (cfr. art. 190 cpv. 1 CP), ragione per cui il reato perpetrato dall'insorgente è da qualificarsi come riprensibile ai sensi dell'art. 53 LAsi, dall'altro lato, sebbene detta sanzione sia, senz'ombra di dubbio, considerevole, la pena inflitta al ricorrente dall'autorità giudiziaria non rappresenta una sanzione particolarmente severa: difatti, è stata fissata a due anni di carcere, che corrispondono a meno di un quarto della pena detentiva massima prevista. Inoltre, la medesima è stata - seppur per un periodo di prova non trascurabile di cinque anni - sospesa condizionalmente. A ciò si aggiunge il fatto che, dal 1999 fino ad oggi, l'insorgente ha compiuto un unico reato penalmente rilevante, il quale, sebbene deplorabile, è rimasto confinato alle mura domestiche, senza che altre persone, oltre la moglie, siano state messe in pericolo in qualche maniera. L'atto compiuto dal ricorrente, pertanto, non si distingue per la sua particolare intensità. In considerazione di ciò, lo stesso non può essere considerato particolarmente riprensibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi.

E. 5.2.3

Ne discende che l'autorità inferiore ha a torto revocato l'asilo al ricorrente. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata dell'UFM del 23 aprile 2010 è annullata.

E. 6

Visto l'esito della procedura, si prescinde dal prelievo di spese processuali (art. 63 PA), ragione per cui la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è divenuta senza oggetto.

E. 7

Ritenuto che il ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 200.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)